



1145

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l'art. 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto l'art. 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 1, comma 626;

Ritenuta la necessità di pianificare le iniziative funzionali alla partecipazione italiana alla Conferenza sul futuro dell'Europa, di seguito denominata «Conferenza», al fine di stimolare la conoscenza, la partecipazione e la consapevolezza dei cittadini di contribuire alla creazione di uno spazio democratico, per modellare il futuro dell'Europa;

Considerato che il carattere diffuso, partecipativo e inclusivo della Conferenza presuppone il coinvolgimento di un numero quanto più ampio possibile di attori pubblici, privati e della società civile in generale;

Attesa l'esigenza di definire ed organizzare il complesso degli interventi in modi e contesti unitari;

Ritenuta necessaria l'istituzione di un organismo appositamente costituito, che operi in termini di coerenza e tempestività per la celere definizione degli obiettivi da perseguire e che dia impulso al coinvolgimento dei cittadini nella definizione delle priorità dell'UE, mediante un approccio trasparente, inclusivo, partecipativo ed equilibrato;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per le politiche e gli affari europei, di seguito «Sottosegretario per le politiche e gli affari europei»;

DECRETA

Art. 1

(Comitato scientifico per il futuro dell'Europa)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, il «Comitato scientifico per il futuro dell'Europa», di seguito denominato «Comitato scientifico».
2. Il coordinamento della pianificazione, della preparazione e dell'organizzazione degli interventi volti a dare concreta attuazione alla partecipazione italiana alla Conferenza è affidato al Comitato scientifico. Il Comitato scientifico è composto da un numero non superiore a trenta componenti scelti tra esperti di comprovata e qualificata esperienza e competenza, accademica e professionale, nelle materie delle politiche e del diritto europeo e delle relazioni internazionali, nonché tra i cultori delle medesime materie.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

3. Con uno o più decreti del Sottosegretario per le politiche e gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono nominati il presidente e i componenti del Comitato scientifico e sono stabilite le modalità di funzionamento dello stesso.

Art. 2

(Funzioni del Comitato scientifico per il futuro dell'Europa)

1. Il Comitato scientifico:

a) adotta direttive ed indirizzi per la predisposizione del programma delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia alla Conferenza;

b) approva il programma delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia alla Conferenza, redatto dal Comitato organizzativo, di cui all'articolo 3;

c) su proposta del Comitato organizzativo:

i. promuove e coordina le manifestazioni in Italia e all'estero connesse alla partecipazione dell'Italia alla Conferenza, anche avviando ogni utile contatto con enti e organizzazioni a vario titolo coinvolti nella medesima;

ii. promuove e diffonde, in Italia e all'estero, gli eventi connessi alla Conferenza anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa;

iii. promuove opere letterarie, artistiche, cinematografiche, audiovisive e fotografiche, atte a rappresentare alla cittadinanza, in modo significativo, i valori europei.

2. Il presidente del Comitato scientifico riferisce periodicamente sulle attività svolte al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Sottosegretario per le politiche e gli affari europei, che ne informano il Presidente del Consiglio dei ministri. Il Sottosegretario per le politiche e gli affari europei assicura la tempestiva informazione del Parlamento.

3. Alle attività del Comitato scientifico è assicurata pubblicità mediante i siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 3

(Comitato organizzativo)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Politiche Europee, il «Comitato organizzativo».
2. Il Comitato organizzativo è co-presieduto dal Capo del Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, e dal Direttore Generale per l'Unione europea del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, o da un suo delegato.
3. Il Comitato organizzativo è composto da:
 - a) un rappresentante e un supplente designati dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - b) un rappresentante e un supplente designati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
 - c) un rappresentante e un supplente designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
 - d) un rappresentante e un supplente designati dall'ANCI;
 - e) un rappresentante e un supplente designati dall'UPI;
 - f) un rappresentante e un supplente designati dall'UNCEM.
4. Il Comitato organizzativo può avviare i propri lavori a seguito della designazione di almeno i due terzi dei componenti di cui al comma 3.
5. I co-presidenti possono invitare alle riunioni del Comitato organizzativo, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti di altri uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Regioni o Province autonome, di altre amministrazioni pubbliche e di associazioni datoriali e dei lavoratori.
6. La Segreteria Tecnica del Comitato organizzativo si avvale di personale del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4

(Funzioni del Comitato organizzativo)

1. Il Comitato organizzativo:
 - a) fornisce supporto operativo al Comitato scientifico e ne prepara le riunioni;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- b) attua le direttive e gli indirizzi del Comitato scientifico;
 - c) predispone il programma di attività connesse alla partecipazione dell'Italia alla Conferenza e lo sottopone all'approvazione del Comitato scientifico;
 - d) organizza le iniziative volte a dare concreta attuazione alla partecipazione italiana alla Conferenza.
2. Il programma delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia alla Conferenza proposto dal Comitato organizzativo può comprendere:
- a) incontri e scambi professionali con rappresentanti delle Istituzioni europee;
 - b) incontri con la società civile su questioni percepite come particolarmente rilevanti dal grande pubblico, finalizzati alla definizione del concetto di "beni pubblici europei";
 - c) convegni e dibattiti destinati ai giovani allo scopo di conoscere, acquisire e scambiare le istanze e gli interessi di questa categoria in merito alle possibili riforme da attuare in ambito UE;
 - d) eventi istituzionali.

Art. 5

1. Ai componenti del Comitato scientifico e del Comitato organizzativo non spettano compensi, gettoni di presenza né rimborsi spese comunque denominati. La costituzione dei Comitati, di cui agli articoli 1 e 3 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per i successivi adempimenti.

20 APR 2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI